

Codice DB1205

D.D. 26 novembre 2013, n. 202

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. - Lago Maggiore. Comune di Baveno. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente Societa' Conca d'Oro S.as.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e succ. mod. e int., compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente alla navigazione.

Vista la richiesta datata 30/06/2011, pervenuta dal Comune di Baveno, con la quale sono stati trasmessi elaborati progettuali presentati da Battaglia Maurizio, Amministratore della Società Conca d'Oro S.a.s. con sede in Milano, Viale Monza, 55 (P. Iva 10924420150) relativi alla realizzazione di un'area di balneazione nello specchio acqueo antistante la particella n. 90 del foglio 1 del comune di Baveno, nonché alla realizzazione di un corridoio di atterraggio posto in adiacenza all'area riservata alla balneazione.

Rilevato che l'intervento di delimitazione dell'area da adibire a balneazione consiste nella posa di n. 10 boe ad individuazione del perimetro dell'area stessa, con un fronte lago di circa metri 132, sino ad una distanza di 53 metri dalla costa, mentre per la realizzazione del corridoio di atterraggio è prevista la posa di ulteriori n. 5 boe.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", le boe di individuazione del corridoio, poste a maggiore distanza dalla costa sono previste di diametro doppio rispetto alle altre e colorate, sulla sommità, rispettivamente di verde la boa posta sulla destra per chi, dal largo, accede al corridoio e di rosso la boa posta sulla sinistra per chi, dal largo, accede al corridoio.

Vista la lettera prot. N. 9189/UT in data 12/07/2011 con la quale il Comune di Baveno dichiara che nello spazio individuato per la balneazione e nell'adiacente corridoio di atterraggio, non vi sono altre concessioni o diritti di terzi in atto.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" che definisce, in particolare, le modalità di delimitazione degli specchi acqueei riservati alla balneazione.

Considerato che la individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, integrate da gavitelli, nonché la realizzazione

dell'adiacente corridoio di atterraggio risultano conformi alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Considerato, inoltre, che rientrando il luogo di posizionamento delle boe all'interno dell'area della “Riserva Naturale Speciale del Fondo Toce”, si è provveduto a chiedere parere vincolante all'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del lago Maggiore.

Vista la determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del lago Maggiore n. 152 in data 12/09/2011 e trasmessa dal Comune di Baveno con lettera prot. n. 1694 in data 5.2.2013, con la quale il Direttore dell'Ente ha :

- con riferimento all'articolo 33 del Piano naturalistico della riserva, espresso il seguente giudizio circa l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza dell'intervento : “si ritiene che l'intervento, compatibile con gli obiettivi di conservazione del SIC-ZPS Fondo Toce in quanto privo di incidenza su habitat e specie di interesse comunitario non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8/09/1997, n. 357 e s. m.i., non configurando la fattispecie della costruzione di struttura permanente”;
- con riferimento all'articolo 17 del Piano naturalistico della riserva, espresso il seguente parere vincolante: “l'intervento proposto risulta ammissibile ai sensi del Piano Naturalistico a condizione che a) il cosiddetto corridoio di atterraggio sia collocato dalla parte opposta rispetto alla prevista area di balneazione, al fine di salvaguardare il più possibile l'integrità dell'area a vegetazione spontanea che si troverebbe, altrimenti, in prossimità dello stesso; b) in subordine e solo a fronte della documentata impraticabilità di tale soluzione, il suddetto corridoio sia realizzato ad almeno trenta metri di distanza dalla vicina area a vegetazione spontanea”.

Rilevato che a seguito dei rilievi sopra formulati da parte dell'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del lago Maggiore, con lettera del comune di Baveno prot. n. 9162 in data 11/07/2013 sono stati presentati nuovi elaborati grafici e relazione tecnica prevedenti l'allontanamento di 30 metri del corridoio di atterraggio dalla vicina area a vegetazione spontanea e che l'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del lago Maggiore, con lettera prot. n. 2907 in data 14/11/2013 ha comunicato che la modifica progettuale “rispetta le prescrizioni autorizzative contenute nella determinazione dirigenziale n. 152 del 12/09/2011”.

Ritento pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, la posa di n. 10 boe a delimitazione di specchio acqueo da riservare alla balneazione oltre a n. 5 boe a delimitazione di un corridoio di atterraggio, così come sopra evidenziato;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo destinato alla balneazione, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 23/2008.

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.

Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”.

Vista la legge 20.1.1997, n. 19

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge (l.r. n. 40/1998 e s. m. e i.; nulla osta ai fini idraulici, ecc.), ai fini della sola disciplina della navigazione, l’intervento presentato dalla Società Conca d’Oro S.a.s., meglio individuato in premessa, consistente nella posa di n. 10 boe di delimitazione di un’area destinata alla balneazione e di ulteriori n. 5 boe per la realizzazione di un corridoio di atterraggio, in adiacenza all’area riservata alla balneazione, nello specchio acqueo antistante la particella 90 del foglio 1 del comune di Baveno.

L’intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione, che vengono debitamente visti da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni.

Le boe, di delimitazione dell’area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi” approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R

Le 2 boe che individuano il corridoio di atterraggio, poste a maggiore distanza dalla costa devono essere di diametro doppio rispetto alle altre e devono essere colorate, sulla sommità, rispettivamente di verde la boa posta sulla destra per chi, dal largo, accede al corridoio e di rosso la boa posta sulla sinistra per chi, dal largo, accede al corridoio.

Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.

L’ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Le boe che delimitano esternamente l’area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.

Il Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.

Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.

Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo avente lunghezza fronte lago di circa metri 132 circa, sino a circa 53 metri dalla costa, individuato di fronte alla particella 90 del foglio n. 1 del comune di Baveno.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Riccardo Lorizzo